



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 931

Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011. Indirizzi applicativi.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" dell'Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 7 maggio 2010 aveva promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, 13, 15, 16, commi 1,2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1,4,5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), per violazione degli articoli 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 118 della Costituzione.

Antecedentemente alla decisione del ricorso la Regione con l'art.1 della legge regionale 24 settembre 2010 n. 12, modificato dall'art.9 della legge regionale 31 dicembre 2010 n. 19, ha sospeso gli effetti degli articoli impugnati dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Con sentenza 23 febbraio 2011 n. 68, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);
- l'illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4/2010, nella parte in cui le norme non escludevano il personale delle aziende ospedaliero-universitarie ovvero esse comunque non prevedevano un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d'intesa con il rettore;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole "a tempo indeterminato", e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevedeva la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva;
- cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l'art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4/2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45/2008, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia n. 4/2010, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25/2007, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il combinato disposto tra l'art.1 comma 5 e l'art. 5 comma 1 lett.b) dell'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanza e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, approvato con legge regionale n. 2/2011, prevedono che la Regione adotti i necessari provvedimenti per l'esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale in riferimento alle leggi impugnate dal Governo, da sottoporre ai Ministeri affiancanti, nonché al Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, in applicazione del suddetto Accordo occorre dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale n.68/2011 che può essere riassunta nei seguenti tre distinti adempimenti, in relazione alle censure riferite ad uno o più articoli della legge regionale n.4/2010.

1° adempimento relativo alla dichiarata illegittimità costituzionale degli articoli 2 (commi 1,2 e 4), 13, 15, 16 (comma 3), 17, 18, 19 (comma 8), 20, 21 (commi 1,4,5 e 6) e 26. Tali articoli, ad eccezione dell'articolo 26, riguardano nella sostanza procedure di stabilizzazione del personale in servizio nelle aziende sanitarie. La Regione, che aveva sospeso l'efficacia delle suddette prescrizioni con la legge regionale n. 12/2010, (in osservanza a quanto concordato in sede tecnica per il Piano di rientro), deve fornire indirizzi ai direttori generali delle aziende ed enti del SSR, affinché essi promuovano le azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i destinatari degli articoli succitati. In particolare, si ritiene che le aziende debbano notificare agli interessati, in applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l'impossibilità sopravvenuta correlata alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni normative regionali che hanno permesso la stabilizzazione.

Quanto all'articolo 26 concernente la retribuzione dei direttori generali, si procederà con altro provvedimento di Giunta Regionale

2° adempimento relativo alla dichiarata illegittimità costituzionale degli articoli 16 (commi 1 e 2), 19 (comma 1), 22 (comma 1), e 24 (commi 1 e 3). Tali articoli riguardano la mancata esclusione del personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, la mancata previsione di un rinvio a protocolli d'intesa tra università e regione, né alcuna forma d'intesa con il rettore. Pertanto, si ritiene che la Regione debba proporre che le previsioni contenute negli articoli succitati siano inserite nei protocolli d'intesa Regione-Università o applicate d'intesa con il Rettore. Va detto, peraltro, che con deliberazione di Giunta Regionale n. 432/2011 si è provveduto a modificare i provvedimenti attuativi dell'articolo 24, commi 1 e 3, prevedendo che i direttori generali delle aziende ospedaliero universitarie siano nominati attraverso i criteri stabiliti nei protocolli d'intesa da sottoscrivere tra Regione e Università.

3° adempimento relativo alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'articolo 30, quanto al comma 1 del sostituito art 25 della legge regionale n. 25/07, limitatamente alle parole " a tempo indeterminato " e quanto al comma 4 del medesimo articolo 25, nella parte in cui la norma prevede la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, del personale assunto dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto senza alcuna forma selettiva. A riguardo, la Regione ha già provveduto con proprio atto di indirizzo (deliberazione di Giunta Regionale n. 587/2011) a fornire indicazioni alle aziende sanitarie per l'applicazione della sentenza della Corte nei modi e termini indicati dalla medesima Corte Costituzionale.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e quivi riportate quale parte e sostanziale del presente provvedimento, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 che i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale promuovano, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, le azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i destinatari degli articoli oggetto della sentenza. In particolare i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR devono notificare agli interessati, in applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per impossibilità sopravvenuta correlata alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni normative regionali che hanno permesso la stabilizzazione;

- di disporre, altresì che le disposizioni contenute negli articoli 16 commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, per la sola parte relativa alle Aziende Ospedaliere-Universitarie, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 siano inserite nei protocolli d'intesa Regione - Università;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/2009.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola